TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 28

Eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria

La prestazione dell'assistenza giudiziaria preveduta negli articoli 25, 26 e 27 non e' concessa:

a) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto che dalle leggi dell'una o dell'altra Parte e' preveduto come contravvenzione, a meno che si tratti di contravvenzione in materia di circolazione per terra, per acqua o per aria;

b) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto per il quale, secondo gli articoli 4, 5 e 6 comma 1 lettera b), non sarebbe concessa l'estradizione;

c) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto sul quale le Autorita' della Parte richiesta abbiano emesso una sentenza di condanna od altra pronuncia giudiziaria definitiva sul merito, a meno che questa Parte abbia domandato che fosse promosso il procedimento o consenta che esso abbia corso;

d) se la Parte richiesta considera che la concessione dell'assistenza giudiziaria possa essere di pregiudizio per i propri diritti di sovranita' o per l'ordine pubblico.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-28-eccezioni-all-obbligo-dell-assistenza-giudiziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it